

COMUNE DI CARSOLI

Provincia di l'Aquila

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Divina Letta



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	3
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	3
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	18
Si invita l'amministrazione comunale a predisporre un piano per la lotta all'evasione tributaria, non solo per pagamenti tardivi, ma per recuperare soprattutto il sommerso, non censito e mai controllato che a regime darebbe poi il giusto gettito anche per una giusta ripartizione della pressione fiscale locale.	19
La nota integrativa	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	23
Verifica della coerenza interna	23
Verifica della coerenza esterna	25
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	26
A) ENTRATE	26
Entrate da fiscalità locale	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	30
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	31
Sanzioni amministrative da codice della strada	31
Proventi dei beni dell'ente	32
Proventi dei servizi pubblici	33
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	34
Spese di personale.....	34
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	37
Spese per acquisto beni e servizi.....	37
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	38
Fondo di riserva di competenza	40
Fondi per spese potenziali.....	41
Fondo di riserva di cassa.....	42
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	42
ORGANISMI PARTECIPATI	43
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	45
INDEBITAMENTO.....	46
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	48
CONCLUSIONI.....	50

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa Divina Letta, revisore dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominata con delibera consiliare n. 105 del 28/12/2018 per il triennio 2018/2021,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che ha ricevuto in data 23.05.2020 una prima mail che comunicava alla sottoscritta alcune delibere adottate e la nota integrativa ; una seconda mail il 27/05/2020 con l'approvazione del DUP con delibera n. 37 , lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 26.05.2020 con delibera n. 38; altre mail successive contenenti ulteriori allegati al bilancio e documenti necessari per il parere;
 - che l'articolo 24 comma 2 del Regolamento di contabilità dell'Ente stabilisce che il Revisore dei conti ha n. 07 (sette) giorni lavorativi per il rilascio del prescritto parere dalla data di deposito dello schema per i consiglieri avvenuta in data 26.05.2020 e comunque entro sette giorni dalla messa a disposizione anche dell'ultimo documento relativo al bilancio di che trattasi;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 26.05.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il termine per l'approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31/07/2020;

Considerato che l'intera nazione attraversa una situazione di emergenza sanitaria a seguito della diffusione di pandemia COVID-19 che ha determinato ripercussioni notevoli sull'economia, sugli enti locali, sulla società in generale, per le quali sono stati emanati provvedimenti di legge, decreti ministeriali, ordinanze e circolari che hanno previsto novità ed adempimenti per i Comuni;

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di CARSOLI registra una popolazione al 01.01.2019 di n. 5294 abitanti.



DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente **ha** trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e valutazioni dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente sta **rispettando** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022 in quanto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19"*.

L'Ente sta **rispettando** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) che, si rileva e ricorda doveva essere approvato entro il 31 luglio 2019 ed eventualmente aggiornato entro il 15 novembre 2019.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente ha proposto di rimodulare le aliquote IMU in modo da assicurare l'invarianza del complessivo gettito e quindi garantire gli equilibri di bilancio, a seguito dell'abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), (l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020- recante la disciplina della nuova IMU) e la conseguente riduzione del correlato gettito ammontante ad euro 460.000,00;

Pertanto lo schema di bilancio è stato approvato tenuto conto della necessità di dover riallineare le aliquote della nuova IMU, sommando le previgenti aliquote Imu e Tasi, nelle more dell'adozione delle deliberazioni consiliari di approvazione aliquote e regolamenti, i cui termini sono stati differiti ed allineati con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 dall'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Con deliberazione G.C. n. 32 del 14.05.2020 sono state confermate le tariffe del servizio di trasporto scolastico pur avendo rilevato una rideterminazione di costi e ricavi non solo a seguito

della sospensione delle attività didattiche a causa dell'attuale emergenza sanitaria ma anche per una rimodulazione del servizio stesso in quanto, a partire dal prossimo anno scolastico, non saranno effettuati rientri pomeridiani e quindi i costi del trasporto sicuramente inferiori.

Con deliberazione G.C. n. 33 del 14.05.2020 sono state confermate anche le tariffe del servizio di refezione scolastica, per il quale, in analogia al trasporto è riscontrata sia una riduzione di entrate ed uscite per effetto della sospensione delle attività didattiche che per riduzione dei pasti connessa alla soppressione dei rientri pomeridiani (il servizio sarà reso esclusivamente per i bambini frequentanti la scuola materna).

Con deliberazione g.c.n.31-2020 sono state rideterminate in aumento le tariffe per la fruizione dell'asilo nido; azione necessaria in quanto la Regione Abruzzo, a differenza degli anni precedenti, non ha concesso contributi all'Ente e tenuto adeguatamente conto che la legge finanziaria 2020 (legge 160-2019) ha raddoppiato l'ammontare del bonus per la frequenza di asili nidi portandolo da €1.500,00 a € 3.000,00.

Tutte le altre aliquote e tariffe sono rimaste invariate.

Inoltre, ad integrazione della disposizione emergenziale introdotta dall'art. 181 del D.L. n. 34-2020 (c.d. decreto Rilancio) che per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ha disposto l'esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico dal 01.05.2020 al 31.10.2020, il comune di Carsoli ha esteso la predetta agevolazione anche agli altri periodi proprio al fine di sostenere la ripresa delle predette attività.

Si ricorda che l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, **dall'annualità 2020, ha abrogato:**

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio,

L'Ente nel 2019 **ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) alla Cassa depositi e prestiti, restituendo la somma nei termini previsti, *destinando le somme concesse al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti*

Anche per l'esercizio 2020 l'Ente ha previsto la facoltà di avvalersi del ricorso all'anticipazione di liquidità come regolata dall'art 124 del D.L. N. 34-2020 (D.L. RILANCIO) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Per dare piena operatività al Fondo è prevista una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio (probabilmente della legge di conversione), che dovrà definire, tra l'altro:

- criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo;
- criteri e modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'anticipazione, che potrà essere richiesta con deliberazione di Giunta nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020 è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il revisore rileva tuttavia che l'anticipazione di liquidità ricorrente sopra menzionata come l'anticipazione di tesoreria, costituiscono elementi di criticità che potrebbero determinare situazioni di squilibrio finanziario. L'anticipazione di tesoreria, in ultimo, genera interessi passivi per il comune in favore della banca con ipotesi quindi di danno erariale.

Con le suddette anticipazioni, non sono stati in passato nè saranno finanziati debiti fuori bilancio.

L'Ente, già nel 2019, si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

Durante l'attuale emergenza sanitaria covid-19 ha usufruito della sospensione della quota capitale dei mutui MEF, disposta dall'art. 112 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) che ha previsto, proprio quale misura di temporaneo sostegno agli Enti Locali, la sospensione del pagamento della quota capitale per i cc.dd. "mutui MEF", ossia i mutui che Comuni, Province e Città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del DL n. 269/2003.

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione, detto pagamento, per il 2020, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa che ne conseguirà dovrà essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Inoltre, conformemente alla circolare della Cassa DD.PP. Spa n. 1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto: "*Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni*", ha aderito a detta operazione per garantire la liberazione di significative risorse da destinare al mantenimento degli equilibri correnti con deliberazione G.C. n. 36 del 22.05.2020, sulla quale l'organo di revisione ha disposto parere favorevole acquisito al protocollo n. 3463 del 22.05.2020

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Il presente bilancio di previsione viene approvato prima dell'approvazione del rendiconto 2019 (termine per quest'ultimo rinviato al 30 giugno) e pertanto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 13 del 10.06.2019 il rendiconto per l'esercizio 2018. Tenuto conto che entro il 30 giugno 2020 occorre approvare il rendiconto 2019, si rileva che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'approvazione di giunta entro il 20 maggio 2020, considerato che l'organo di revisione deve rilasciare il parere con almeno 20 giorni prima del deposito degli atti per il consiglieri e gli atti devono essere messi a disposizione di quest'ultimi almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione del consiglio. Quindi almeno 40 giorni prima della scadenza del 30/06/2020.

Quindi in questa fase si prende in considerazione il rendiconto dei due anni precedenti, ossia il rendiconto 2018. Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale prot. 4194 in data 17.05.2019, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	2.360.502,32
di cui:	
a) Fondi vincolati	447.396,05
b) Fondi accantonati	1.865.410,89
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	47.695,38
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.360.502,32

Si consiglia di verificare con attenzione la gestione dell'anno 2019 per eventuali criticità dalle quali potrebbero emergere debiti fuori bilancio per entità superiori al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione anche se in questa fase non appare necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022.

Si raccomanda comunque di monitorare con attenzione le passività potenziali ed eventualmente integrare le risorse in occasione del redigendo rendiconto della gestione 2019. In particolare, merita attenzione la situazione di criticità connessa alla partecipazione della società pubblica CAM SPA che, come ben noto, è in perdita ed ha debiti da pagare e crediti inesigibili.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	672.148,91	0,00	895.021,11
di cui cassa vincolata	400.125,86	190.064,99	223.666,34
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	27.000,00	0,00

Nel caso in cui l'ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 34/2019.

Si raccomanda di evitare il ricorso, oppure analizzare le motivazioni ed adottare i dovuti provvedimenti, ad anticipazioni di tesoreria che generano interessi passivi da pagare alla banca, come specificato in precedenza.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	33337,34	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	644241,05	7380,70	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	338398,55	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	895021,11		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento.		previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2637912,93	previsione di competenza previsione di cassa	3451021,27 3379794,92	3306916,58 2805780,70	3295916,58	3315916,58
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	27734,00	previsione di competenza previsione di cassa	294353,78 431086,06	332840,52 355574,52	187470,53	187470,53
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	215310,82	previsione di competenza previsione di cassa	673681,09 704686,24	420510,27 633821,09	429938,27	421358,57
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2199261,84	previsione di competenza previsione di cassa	2691392,81 4811490,28	567827,75 2767089,59	35000,00	35000,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	365407,92	previsione di competenza previsione di cassa	307001,88 1126817,03	435650,69 801058,61	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1873323,22 1873323,22	1012149,94 1012149,94	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	184984,21	previsione di competenza previsione di cassa	2326556,08 2491634,90	2376556,08 2511540,29	1826556,08	1826556,08
	TOTALE TITOLI	5630611,72	previsione di competenza previsione di cassa	11617330,13 14818832,65	8452451,83 10887014,74	5774881,46	5786301,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5630611,72	previsione di competenza previsione di cassa	12633307,07 14818832,65	8459832,53 11782035,85	5774881,46	5786301,76

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
				ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1070416,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4144624,41 4068732,86 580813,83 (0,00) 4969426,23	3743644,99 149489,15 (0,00)	3757963,18 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2170506,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3810396,08 790208,45 0,00 (0,00) 4476130,04	35000 0,00 (0,00)	35000 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	478407,18 212185,2 0,00 (0,00) 478407,18	169680,39 0,00 (0,00)	166782,5 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1873323,22 1012149,94 0,00 (0,00) 1900659,99	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	242264,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2326556,08 2376556,08 0,00 (0,00) 2472931,78	1826556,08 0,00 (0,00)	1826556,08 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	3483187,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.633.306,97 8459832,53 580813,83 0,00 14.297.555,22	5774881,46 149489,15 0,00	5786301,76 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3483187,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.633.306,97 8.459.832,53 580.813,83 0,00 14.297.555,22	5.774.881,46 149.489,15 0,00	5.786.301,76 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di spesa in conto capitale (investimenti) e le previsioni di entrata in c/capitale appaiono, rispetto all'andamento degli esercizi precedenti, sovrastimate. Pertanto si raccomanda di apportare in corso di anno le dovute variazioni al fine di non compromettere l'attendibilità e veridicità delle voci di bilancio. Per poter finanziare investimenti occorrono le necessarie risorse finanziarie a copertura che spesso non trovano realizzazione.

Avanzo presunto

Non è stato applicato avanzo presunto



Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si ricorda che la contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	7.380,70
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	7.380,70

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	7.380,70
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	7.380,70
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	7.380,70
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00



Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrate correnti	0,00
Entrata in conto capitale	7.380,70
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrate patrimoniali	7.380,70
TOTALE	7.380,70

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	895.021,11
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.805.780,70
2	Trasferimenti correnti	355.574,52
3	Entrate extratributarie	633.821,09
4	Entrate in conto capitale	2.767.089,59
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	801.058,61
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.012.149,94
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.511.540,29
	TOTALE TITOLI	10.887.014,74
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.782.035,85

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	5.003.165,12
2	Spese in conto capitale	2.955.715,43
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	212.185,20
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.012.149,94
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.568.820,16
	TOTALE TITOLI	11.752.035,85
	SALDO DI CASSA	30.000,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 223.666,34.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	895.021,11
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.637.912,93	3.306.916,58	5.944.829,51	2.805.780,70
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	27.734,00	332.840,52	360.574,52	355.574,52
3	<i>Entrate extratributarie</i>	215.310,82	420.510,27	635.821,09	633.821,09
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.199.261,84	567.827,75	2.767.089,59	2.767.089,59
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	365.407,92	435.650,69	801.058,61	801.058,61
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	1.012.149,94	1.012.149,94	1.012.149,94
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	184.984,21	2.376.556,08	2.561.540,29	2.511.540,29
	TOTALE TITOLI	5.630.611,72	8.452.451,83	14.083.063,55	10.887.014,74
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.630.611,72	8.452.451,83	14.083.063,55	11.782.035,85

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	1.070.416,27	4.068.732,86	5.139.149,13	5.003.165,12
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	2.170.506,98	790.208,45	2.960.715,43	2.955.715,43
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		212.185,20	212.185,20	212.185,20
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		1.012.149,94	1.012.149,94	1.012.149,94
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	242264,08	2.376.556,08	2.618.820,16	2.568.820,16
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.483.187,33	8.459.832,53	11.943.019,86	11.752.035,85
	SALDO DI CASSA				30.000,00

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Si rimanda a quanto detto in precedenza in merito alla criticità per anticipazione di tesoreria e di liquidità ricorrenti.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL parte corrente, sono così assicurati come rilevabile dalla seguente tabella:



EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4060267,37 0,00	3913325,38 0,00	3924745,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4068732,86 0,00 162481,76	3743644,99 0,00 176831,31	3757963,18 0,00 176831,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	212185,20 0,00 0,00	169680,39 0,00 0,00	166782,50 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-220650,69	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	15000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	205650,69	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 15.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:
da entrate da oneri derivanti dal rilascio di permessi a costruire che, ai sensi del d.l. 18-2020 (cura Italia) sono destinabili a fronteggiare le spese correnti dell'emergenza covid-19

N.B.

Si fa presente che durante la gestione 2020 il comune dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

E' comunque confermata in questo bilancio la previsione di alienazione di alcuni alloggi ERP. senza prevedere la destinazione dei proventi che peraltro, previa specifica approvazione dei competenti organi regionali, dovranno essere utilizzati nella realizzazione di nuovi alloggi e/o nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui già rappresentato nelle prime pagine

L'ente **si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017, pur avendo programmato il ricorso all'indebitamento nella corrente annualità, parte delle risorse liberate sono destinate ad investimenti già a decorrere dal 2021.

N.B. Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. Da tenere come riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	15.000,00		
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	43.029,46		
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
entrate da recupero IRAP	47.000,00		
Entrate per eventi calamitosi			
contributi statali emergenza covid	68.517,20		
Totale	173.546,66	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	19.670,00		
spese per eventi calamitosi-emergenza covid-19	20.000,00		
contributi utenze TARI non domestiche	80.000,00		
sentenze esecutive e atti equiparati	5.000,00		
Incarico verifica IRAP e altri servizi fiscali una tantum	16.500,00		
ripiano disavanzi organismi partecipati			
adeguamento servizi telematici nuovi edifici scolastici	11.430,18		
penale estinzione anticipata prestiti			
interventi sulle telecamere e sulla segnaletica	13.000,00		
Totale	165.600,18	0,00	0,00

Si invita l'amministrazione comunale a predisporre un piano per la lotta all'evasione tributaria, non solo per pagamenti tardivi, ma per recuperare soprattutto il sommerso, non censito e mai controllato che a regime darebbe poi il giusto gettito anche per una giusta ripartizione della pressione fiscale locale.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di apportare le necessarie variazioni anche in corso d'anno alla nota integrativa ed a quanto in essa contenuto, si raccomanda di tenere in debita considerazione quanto segue:

Il principio 4/2 precisa:

- 9.11.2** La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
 - agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

- 9.11.3** La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.



Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma amministrativo di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime il proprio parere favorevole attestandone la coerenza, l'attendibilità e la congruità nel contesto della presente analisi complessiva dei documenti costituenti la programmazione finanziaria triennale dell'Ente.

Si ricorda tuttavia all'amministrazione comunale che il DUP deve essere approvato entro il 31 luglio di ogni anno precedente al periodo di riferimento del bilancio e aggiornato con le necessarie variazioni entro il 15 novembre dello stesso anno precedente. Si invita per quest'anno ad approvare il DUP per l'anno 2021 entro il suddetto termine previsto dalla legge e non in ritardo.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici-deliberazione G.C.n. 29 del 14.05.2020 – incluso nel D.U.P.

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi- deliberazione G.C. 29 n.del 14.05.2020 incluso nel DUP

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale-deliberazione g.c. n. 34 del 19.05.2020

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere prot. n 3255 in data 14.05.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Si raccomanda di tenere in debita considerazione quanto già osservato e suggerito nel parere sopra citato espresso dallo scrivente organo in merito alla programmazione del personale e di dar corso ad eventuali assunzioni solo dopo aver verificato l'effettiva capacità di spesa dell'Ente e le limitazioni e prescrizioni di legge.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non

negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.**

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 anche se si consiglia vivamente di accantonare l'avanzo per potenziali debiti fuori bilancio, passività potenziali, copertura perdite partecipate (soprattutto CAM Spa).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale :

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, le tariffe vigenti sono quelle di cui alla deliberazione C.C. n. 20-2014, infatti l'amministrazione ha ritenuto di non aumentare le tariffe benchè la legge di stabilità, eliminando il triennale blocco degli aumenti di aliquote e tariffe, abbia ripristinato possibilità di incremento.

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	(criterio utilizzato "per cassa") € 270.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 285.000,00 (criterio utilizzato "per cassa") cioè in relazione alle somme effettivamente incassate fino alla data di scadenza dell'approvazione del rendiconto (30 aprile anno successivo)		
Gettito previsto nel triennio (Criterio di competenza)	2020	2021	2022
	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p>Si ricorda che le tariffe vigenti sono quelle di cui alla deliberazione C.C. n. 20-2014 :</p> <p>fino a 15.000,00 l'aliquota è pari a 0,24%; oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 è pari a 0,59% oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 è pari a 0,60% oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 è pari a 0,70% oltre 75.000,00 è pari a 0,80%.</p> <p>L'Amministrazione, come già ricordato in premessa, ha ritenuto di non aumentare le tariffe benché la legge di stabilità, eliminando il triennale blocco degli aumenti di aliquote e tariffe, abbia ripristinato possibilità di incremento.</p>
---	---

Secondo i principi contabili, tale tributo viene accertato per un importo pari a quello dell'esercizio finanziario del secondo anno precedente e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/ competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2020 le entrate sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2018 incassati in c/competenza nel 2018 e in c/residui nel 2019). Si condivide la preoccupazione della contrazione di gettito a motivo dell'attuale emergenza covid-19, di difficile quantificazione e solo prudenzialmente temendo che lasciare inalterata la previsione producesse un importo sovrastimato (anche se con probabilità l'effetto in termini di cassa si avrà nel 2021) è stata apportata una lieve riduzione agli stanziamenti con l'impegno a monitorare l'andamento degli incassi in successive fasi di verifica degli equilibri.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.145.000,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
TASI	460.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.605.000,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00

La Tasi dal 2020 è stata abolita dal legislatore.

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Si invita l'amministrazione a predisporre un piano preciso e puntuale per il recupero delle evasioni per gli immobili non censiti sulle banche catastali ricadenti nel territorio, effettuando sopralluoghi e planimetrie aeree anche attraverso google maps.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	1.128.337,85	1.122.307,10	1.122.307,10	1.122.307,10
Totale	1.128.337,85	1.122.307,10	1.122.307,10	1.122.307,10

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 1.122.307,10, con un diminuzione di euro 6.030,75 rispetto alle previsioni definitive 2019 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, collegate all'incertezza e alla difficile riscossione che continua a rappresentare un importante problema, sia per gli incassi dei ruoli emessi sia a causa del periodo emergenziale.

Tra i vari tributi che maggiormente risentiranno dell'effetto "covid-19" soprattutto la Tassa rifiuti (Tari) potrebbero creare seri rischi per i bilanci comunali: i Comuni attendono infatti mancati incassi per centinaia di milioni che a cascata penalizzeranno anche le Province che, oltre all'Ipt e all'imposta sull'Rc auto (anch'esse in caduta libera) si finanziano anche con il Tefa, il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, che i comuni incassano con la Tari per poi riversarle.

Di assoluto impatto, nella gestione della TARI, è stata l'istituzione di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha realizzato una nuova metodologia per la determinazione della TARI (Metodo Tariffario Rifiuti-MTR di cui alla deliberazione n. 443/2019, che integra il precedente metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. n. 158/1999), che introduce nuovi criteri di individuazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario (PEF), incidendo sulla determinazione delle tariffe, finalizzate al raggiungimento dell'integrale copertura dei costi medesimi. Anche in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria esplosa a causa dei contagi da COVID-19, il legislatore ha procrastinato i termini di molti adempimenti degli enti locali, offrendo agli Enti la possibilità di confermare le tariffe applicate nel 2019, procedendo all'approvazione del nuovo PEF 2020 entro il 31 dicembre con la previsione che l'eventuale conguaglio tra PEF 2020 e PEF 2019, potrà essere ripartito nel triennio 2021-2023.

L'aspetto che più condiziona le scelte degli uffici comunali è la necessità di dover assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, imposta dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013. Tuttavia, la medesima norma, al comma 660, pone una deroga a tale vincolo, riconoscendo al Comune la facoltà di deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già indicate dalle previsioni di cui al precedente comma 659. Dunque, in conformità a questa previsione e confortati da un intervento di IFEL, l'Amministrazione ha ritenuto di intervenire in maniera significativa a supporto delle utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, agevolazione che si basa non tanto sul minor quantitativo di rifiuti prodotti (non avendo un sistema di TARI puntuale) ma soprattutto perché riconosciuta una situazione meritevole di essere tutelata, sulla scorta di motivate valutazioni socio-economiche che consentono di assicurare la copertura a carico del bilancio comunale e non delle altre utenze.

Proprio perché l'agevolazione è assicurata con le risorse derivanti dalla fiscalità generale e non a carico degli altri utenti del servizio l'Amministrazione ha inteso concederla nella forma di un

sostegno/contributo finalizzato al pagamento del tributo stesso, ritenendo che una misura così importante debba necessariamente rispondere a criteri di trasparenza, ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti. Peraltro, una simile misura di sostegno l'Amministrazione intende assicurarla anche alle utenze non domestiche che, pur non costrette alla chiusura delle attività per espressa disposizione di legge, si sono trovate, per effetto della attuale emergenza, nella condizione di aver subito una significativa contrazione del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019.

Pertanto, nella previsione degli importi TARI 2020 l'entrata da tariffa è stata appostata in bilancio in misura integrale, corrispondente ai costi da sostenere nel 2020 (in base a TARIFFE E PEF 2019) mentre l'agevolazione è contabilizzata separatamente nel macroaggregato dei contributi, come detto a carico del bilancio comunale. Inoltre, sempre per agevolare il pagamento del tributo la scadenza dell'acconto sarà posticipata al 31.07.2020, rinunciando di fatto ad applicare sanzioni ed interessi per chi si troverà nella oggettiva impossibilità di pagare in maniera tempestiva, invitando e richiamando alla responsabilità tutti i contribuenti a rispettare le scadenze se non hanno subito in maniera diretta gli effetti negativi dell'attuale emergenza.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha/non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è ancora considerata una somma esigua a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo è stimato in euro 80.000,00.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Anche per la Tari si raccomanda di eseguire i dovuti controlli nello stesso modo specificato sopra nel paragrafo IMU, soprattutto per stanare le evasioni totali.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	PREVISIONE 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
COSAP	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale	59.000,00	27.000,00	59.000,00	59.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU	81.256,41	4.434,28	73.971,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00
TASI	12.573,00	0,00	24.728,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
COSAP	0,00					
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00					
ALTRI TRIBUTI						
Totale	93.829,41	4.434,28	118.699,00	70.000,00	115.000,00	115.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

*Il rendiconto 2019 non è stato approvato.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo. In ordine alle attività di accertamento TARI, è stato attivato un servizio straordinario di bonifica delle banche dati comunali e pertanto, benché sia ragionevole attendersi risultati più ampi, è stata prevista una somma minima e nella sola annualità 2019, rinviando a successivi atti eventuali variazioni.

Pertanto, come già detto più volte anche l'anno scorso, si torna ad invitare l'amministrazione comunale a programmare un piano di recupero totale e straordinario di evasione tributaria al fine di individuare immobili non censiti o censiti con metri quadrati inferiori alla realtà, anche attraverso un controllo sul posto congiunto tra ufficio tecnico e comando di polizia municipale. Tale controllo e piano di recupero evasioni e mancati versamenti si ritiene ormai indispensabile alla luce delle deficienze di cassa che determinano il ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	74.578,28	0,00	74.578,28
2019 (asestato o rendiconto)	41.199,03	0,00	41.199,03
2020 (PREVISIONE)	25.000,00	15.000,00	10.000,00
2021 (PREVISIONE)	25.000,00	0,00	25.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti conformemente alla deliberazione G.C. n. 28 del 14.05.2020 di quantificazione e destinazione di detti proventi:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	15.000,00	10.000,00	10.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Non è stato previsto l'accantonamento al FSC perché trattasi di somme esigue regolarmente incassate a fine esercizio o al massimo agli inizi dell'anno successivo.

Con il predetto atto di Giunta la somma di euro 7.500,00 è stata destinata a interventi di spesa conformi alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 1.125,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 7.500,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Si raccomanda vivamente nel corso dell'anno apportando le giuste variazioni al bilancio di suddividere correttamente le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018. Inoltre si rileva che, tenuto conto della vastità del territorio comprese le frazioni, che l'importo previsto per le sanzioni citate appare esiguo. Si raccomanda di verificarne le motivazioni.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Canoni di locazione	53.978,57	53.978,57	53.978,57
Fitti attivi e canoni patrimoniali	46.000,00	46.000,00	46.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	99.978,57	99.978,57	99.978,57
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Non è stato previsto l'accantonamento al FSC in quanto i canoni di locazione sono dovuti dalla direzione sanitaria per i locali del distretto sanitario, dalla Prefettura per i locali adibiti a caserma dei carabinieri e dagli occupanti alloggi popolari le cui entrate sono vincolate nella destinazione a interventi di manutenzione sugli alloggi stessi. Per quanto riguarda fitti e canoni patrimoniali si rileva il canone riconosciuto dalla società di distribuzione del gas da riscaldamento per l'utilizzazione delle reti e i canoni di concessione per gli impianti di telefonia mobile. Trattasi pertanto di entrate che non presentano problemi di esigibilità.

In riferimento ai proventi dei beni dell'ente e soprattutto per i canoni si invita l'amministrazione a ricontrollare tutti i contratti e ad adeguarli ai valori correnti di mercato ed ad aggiornarli annualmente secondo gli indici Istat. Stessa cosa dicasi per gli impianti sportivi, immobili in genere e soprattutto quelli eventualmente concessi ad associazioni ancorchè svolgono anche attività commerciali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente ed è stato determinato conformemente alle relative deliberazioni giuntali di fissazione di tariffe ed espressamente riportate nella deliberazione G.C. n. 35 del 22.05.2020 con la quale sono stati determinati i tassi di copertura dei servizi indivisibili:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	29.000,00	45.000,00	64,44%
Mense scolastiche	26.500,00	46.000,00	57,61%
servizio illuminazione votiva	50.000,00	49.000,00	102,04%
trasporto scolastico	13.452,00	46.000,00	29,24%
Totale	118.952,00	186.000,00	63,95%

Non è stato previsto l'accantonamento al FSC in quanto trattasi di entrate che si rendono esigibili nell'anno in corso o, se relative all'ultimo periodo dell'anno, agli inizi della successiva annualità.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 35 del 22.05.2020, allegata al bilancio, non ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura non inferiore al 36% in quanto non è soggetto a tale obbligo perché non deficitario.

In merito si osserva:

L'organo di revisione rileva che l'ente non **ha provveduto** ad adeguare le tariffe ad eccezione per il servizio di asilo nido, con decorrenza dal nuovo anno scolastico-educativo considerato che la Regione Abruzzo non ha concesso contributi in conto esercizio come nelle precedenti annualità e che la legge finanziaria 2020 (la n. 160-2019) ha raddoppiato il bonus per la fruizione degli asili nido, portando da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 consentendo alle famiglie di recuperare la quasi totalità dei costi sostenuti per il servizio di che trattasi.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	992.673,57	1.019.100,42	1.009.318,14	1.009.318,14
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.950,00	70.920,00	71.850,00	71.850,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.559.720,35	2.261.207,11	2.183.394,43	2.179.394,43
104	Trasferimenti correnti	110.949,47	216.159,35	78.622,74	76.122,74
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	138.322,91	115.181,85	107.093,17	113.411,36
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
110	Altre spese correnti	255.008,11	371.164,13	281.366,51	295.866,51
	Totale	4.144.624,41	4.068.732,86	3.743.644,99	3.757.963,18

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.139.398,40, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dal prospetto che segue.

SPESE DI PERSONALE 2011-2017							
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	Anno 2017
Ex INTERVENTO	€1.148.231,27	€ 1.075.092,60	€1.017.240,12	€972.571,72	€958.173,06	931.962,04	939.295,56
somme rimbor	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	
INCENTIVI DI PROGETTAZ.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 18.000,00	0,00	0
COMPENSI ICI	€2.871,40	€3.015,00	€1.537,00	€1.700,00			0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€3.000,00	€1.030,08	€0,00	€ 691,09	€0,00	7.681,93	1.461,81
ARRETRATI CONTRATTUALI	€5.353,01	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	0
COSTO PERSONALE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,00	0

Fondo rinnovi contrattuale							
assunz. stagionali da proventi multe		€ 5.905,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	
SPESE A CARICO ALTRI ENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	19.000,00	1.327,58
Totale AL NETTO SPESE ESCLUSE	€ 1.132.006,86	€ 1.060.141,76	€ 1.010.703,12	€ 965.180,63	€ 940.173,06	905.280,11	936.506,17
IRAP su spese di personale	€ 77.387,83	€ 70.704,76	€ 67.250,88	€ 63.823,73	€ 60.455,35	60.000,00	61.381,95
totale complessivo al netto spese escluse	€ 1.209.394,69	€ 1.130.846,52	€ 1.077.954,00	€ 1.029.004,36	€ 1.000.628,41	965.280,11	997.888,12
Totale complessivo lordo	1.225.619,10	1.145.797,36	1.084.491,00	1.036.395,45	1.018.628,41	991.962,04	1.000.677,51

Media 2011-2013 = 1.139.398,40

Nella deliberazione G.C. n. 34 del 19.05.2020, è stato riportato il dettaglio dei costi della dotazione organica calcolato ai sensi del recentissimo dpem 17.03.2020

Allegato A

DOTAZIONE ORGANICA

Servizio	Categorie e Profili	Posti Previsi	Posti in Servizio	Posti Vacanti	costo annuo calcolato ai sensi dell'art. 2 del dpcm 17.03.2020
Segretario Comunale		1	1	0	65.802,36 €
Generali	Cat. D Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0	48.403,42 €
	Cat. C Istruttore Amministrativo	2	1	1	59.158,64 €
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	4	3	1	111.299,32 €
	Cat. B1 Esecutore Amministrativo	1	1	0	27.312,01 €
	Totale	8	6	2	
Servizi Finanziari	Cat. D Istruttore Direttivo	1	1	0	50.221,68 €
	Cat. C Istruttore	2	1	1	60.659,94 €
	Cat. B3 Collaboratore	1	1	0	28.701,21 €
	Totale	4	3	1	
Servizio Urbanistico	Cat. D Istruttore Direttivo	1	1	0	39.753,17 €
	Cat. C1 Istruttore Tecnico	1	1	0	14.832,28 €
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	1	1	0	29.590,90 €
	Totale	3	3	0	
Polizia Locale	Cat. D Istruttore Direttivo	1	1	0	44.159,21 €
	Cat. C Agente di Polizia Municipale	4	4	0	127.198,69 €
	Totale	5	5	0	
Servizi Tecnico	Cat. D Istruttore Direttivo	1	1	0	53.078,40 €
	Cat. C Istruttore Tecnico	1	1	0	29.171,25 €
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	1	1	0	28.746,50 €
	Cat. A Operaio Polifunzionale	2	2	0	51.700,06 €
	Cat. A Necroforo	1	1	0	26.599,70 €
	Cat. A Ausiliario	1	1	0	24.600,39 €
	Totale	7	7	0	
TOTALE		28	25	3	920.989,13 €

Posti vacanti		
Servizio	Profili professionali	Note
Generali	Cat. C Istruttore Amministrativo	Copertura già autorizzata da precedente programmazione e qui oggetto di conferma
	Cat. B3 Collaboratore Amministrativo	
Finanziari	Cat. C Istruttore Amministrativo	Copertura autorizzata dal presente atto

Ulteriori Spese personali oneri inclusi	
Fondo art. 67 ccnl*	49.600,00 €
Trattamento accessorio	
Posizioni organizzative e Segretario**	20.000,00 €
Altro***	25.000,00 €
Totale	94.600,00 €

*Esclusione di oneri personali costo dei singoli profili professionali
 **Solo spesa di risarcimento, escluso indennità di posizione già compresa nel costo dei singoli profili professionali
 ***Dopo il 2010, spesa tributazione settore

Totale spese personale anno 2020 (F30 + B43) - costo teorico massimo della dotazione organica	1.015.589,13 €
Limite spesa personale DPCM 17.03.2020	1.049.513,26 €

Rispetto limite di spesa	Si
--------------------------	----

Spazio finanziario per nuove assunzioni (anche a tempo determinato), determinate da esigenze sopravvenute in corso d'anno (C47 - C46)	33.924,13 €
---	-------------

La spesa indicata è riportata nelle annualità del bilancio 2020-2022 conformemente a quanto indicato nel predetto atto giuntale, sul quale l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere e la stessa si mantiene inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e rispettosa dei nuovi vincoli inclusi nella vigente normativa.

Come già consigliato nel parere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e in precedenza nella presente relazione, si invita l'amministrazione a dar corso ad assunzioni, a qualsiasi titolo, solo dopo aver verificato l'effettiva capacità di spesa e la riduzione della stessa secondo le specifiche richiamate dalla legge.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 0,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).



Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento (pari al 95%).

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e cioè

Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) o in alternativa:

- a) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- b) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato

- utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile la norma demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.222.307,10	178.289,94	162.481,76	-15.808,18	13,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.222.307,10	178.289,94	162.481,76	-15.808,18	13,29%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.222.307,10	178.289,94	162.481,76	-15.808,18	13,29%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.212.307,10	176.831,31	176.831,31	0,00	14,59%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro **36.447,54** pari allo 0,90 % delle spese correnti;

anno 2021 - euro **23.725,20** pari allo 0,64 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro **38.225,20** pari allo 1,02 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2020	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione	Titolo I	4.066.732,86	
B	Quota minima	0,45%	18.300,30	
C	Quota massima	2%	81.334,66	
D	Fondo di riserva	Cap 24800	36.447,54	0,90
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	50% di B	9.150,15	
F	NON VINCOLATA		27.297,39	

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato che** lo stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso risulta avere una dotazione esigua né risulta operata una compiuta ricognizione del contenzioso sorto nei precedenti esercizi. Si invita ad accantonare quanto più possibile nel risultato di amministrazione al fine di poter fronteggiare imprevisti da contenzioso o spese e passività potenziali, soprattutto quelle che potrebbero derivare dalla società partecipata CAM Spa.

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti molto esigui in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accantonamento oneri futuri	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.760,00	5.760,00	5.760,00

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2018
Fondo rischi contenzioso	80.000,00
Fondo oneri futuri	15.000,00
Fondo perdite società partecipate	345.313,25
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Conformemente a quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, occorre stanziare nel bilancio di previsione relativamente alla prima annualità un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa (FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016), pari ad € e quindi complessivamente non inferiore ad € 23.592,00-Pertanto, in sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 80.705,29 per il 2020, stimando in € 30.000,00 l'ammontare del saldo di cassa finale

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Amministrazione e la struttura ad attivarsi celermente, ha verificato che il comune:

- **ha** nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** posto in essere le attività organizzative per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa, pur manifestando oggettive difficoltà nella gestione in termini di cassa, resa particolarmente evidente nell'attuale emergenza .

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile:

Nel bilancio dell'Ente 2020/2022 non sono previste risorse per il finanziamento di perdite. Si consiglia vivamente di apportare prima possibile delle variazioni al fine di stanziare risorse per eventuale copertura di perdite soprattutto per il Cam Spa che in questi giorni dovrà approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019.

Si invita l'amministrazione ed i responsabili di settore ad una attenta e puntuale valutazione del rischio aziendale, anche ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha finora effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

nel rendiconto del 2018, in considerazione dei risultati del bilancio del Consorzio Acquedottistico Marsicano spa che al 31.12.2017 presentava un risultato di esercizio negativo di € 8.222.398 e una differenza negativa tra valore e costi della produzione pari ad € 5.852.767, l'Ente ha provveduto a calcolare la quota di accostamento conformemente alla vigente normativa moltiplicando quest'ultimo valore per la quota di partecipazione posseduta pari al 5,91% determinando appunto la quota pari ad € **345.313,25**, che potrà essere svincolata o quanto meno rideterminata in considerazione del miglioramento del valore della produzione registrato nel

rendiconto 2018, recentemente approvato dalla predetta società. (IL DELTA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE E' PASSATO DA EURO - 5.852.767,00 rilevato al 31.12.2017 ad euro -1.038.943,00 al 31.12.2018).

Nella tabella seguente riportiamo l'elenco delle società e le percentuali di partecipazione e i risultati degli ultimi bilanci approvati (2018)

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ACIAM S.P.A.	1,66 %
Indirizzo internet: www.aciam.it/amministrazione trasparente/bilanci	
Capitale Sociale	258.743,04
Utile o perdita d'esercizio anno	141.583,00
<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09 %
Indirizzo internet: www.consorzioevv.it/amministrazione trasparente/bilanci	
Capitale Sociale	i.v.
Utile o perdita d'esercizio anno	19.808,00
<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CONSORZIO ACQUED.MARSICANO	5,91 %
Indirizzo internet: www.cam-spa.com/trasparenza/bilanci	
Capitale Sociale	26.419.100,00
Utile o perdita d'esercizio anno	-2.918.030,00

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 27.12.2019 (entro il termine previsto 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato n. 25, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti provvederà nei termini non ancora scaduti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data 20.04.2020.

In merito alla ben nota situazione del Cam Spa, si raccomanda e si invita l'amministrazione a rispettare quanto già detto in precedenza nella presente relazione, accantonando le dovute somme al fine di evitare spiacevoli sorprese di ripianamento perdite.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	7380,70	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1003478,44	35000,00	35000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	205650,69	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	790208,45 0,00	35000,00 0,00	35000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari**Non ricorre il caso.**

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

Cfr considerazioni svolte nel paragrafo "Equilibri di Finanza Pubblica"

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	4.004.654,65	3.846.752,23	3.675.365,36	3.898.830,85	3.729.450,16
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	157.902,42	171.386,87	6.534,51	169.380,69	166.782,50
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.846.752,23	3.675.365,36	3.898.830,85	3.729.450,16	3.562.667,66
Nr. Abitanti al 31/12	5.328	5.294	5.294	5.294	5.294
Debito medio per abitante	721,99	694,25	736,46	704,47	672,96

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	157.129,30	133.267,61	111.681,85	107.107,17	113.411,36
Quota capitale	157.902,42	171.386,87	6.534,51	169.380,69	166.782,50
Totale fine anno	315.031,72	304.654,48	118.216,36	276.487,86	280.193,86

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	157.129,30	133.267,61	111.681,85	107.093,17	113.411,36
entrate correnti	3.962.642,00	4.251.389,00	4.048.599,00	4.048.599,00	4.048.599,00
% su entrate correnti	3,97%	3,13%	2,76%	2,65%	2,80%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

Nel caso siano previste estinzioni anticipate indicare:

- se l'ente (pop. \geq 5.000 ab) ha utilizzato quote di avanzo destinato ad investimenti e in tal caso se è stata verificata dall'ente la sussistenza dei presupposti di legge (assenza di quote sufficienti di avanzo libero; somme accantonate per una quota pari al 100% del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi, novella apportata all'art 187 c° 2, lett. e), TUEL dall'art. 26-bis D.l. 50/2017 con modificazioni Legge 96/2017)

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

Si raccomanda all'amministrazione di evitare la contrazione di nuovi mutui, tenuto conto della difficoltà finanziaria dell'Ente che ricorre ad anticipazione di tesoreria.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) pur complessivamente attendibili e congrue devono essere costantemente verificate e monitorate sulla base delle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Si propone di verificare entro il 30/6/2020, per il controllo ed attendibilità delle seguenti entrate: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate, contributi da parte della Regione e/o da parte di altri Enti.

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione in merito alla congruità delle previsioni di entrata che debbono fondarsi su provvedimenti che consentono di ritenerne garantita la loro attendibilità, mentre per la spesa prevista occorre tenere conto:

- delle obbligazioni assunte e da assumere in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione dell'ente;
- ai vincoli di finanza pubblica;
- alla necessità di finanziare o ricapitalizzare i seguenti organismi partecipati soprattutto Cam Spa;
- alla necessità di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'andamento storico degli accertamenti inesigibili;
- alla necessità di finanziare eventuali debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili.

Si suggeriscono alcune modalità tecniche e le misure da adottarsi, per assicurare gli equilibri previsionali o gestionali, quali ad esempio:

- per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d'indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;



- per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici.)

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Monitorare ed analizzare continuamente la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Monitorare ed eventualmente variare la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare le entrate previste in conto capitale.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa appaiono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. Tuttavia si consiglia di verificare l'andamento in sede di salvaguardia degli equilibri soprattutto relativamente alle mancanze di riscossioni, vista l'anticipazione di tesoreria più volte segnalata.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- Del Dup sul quale il parere è contemplato nella presente relazione, invitando comunque per quest'anno a rispettare la scadenza di legge;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto complessivamente nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato, con le considerazioni sopra citate, la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato, con le considerazioni sopra citate, la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

esprime,

pertanto con le considerazioni, raccomandazioni e suggerimenti riportati nella presente relazione, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, sul DUP e su tutti i documenti allegati e richiamati.

Li 05/06/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott.ssa Divina Letta)


 DIVINA
 ESPERTO CONTABILE N° 111/A
 REVISORE DEI CONTI N° 84780
 Piazza A. 115 - 67043 CELANO (AQ)
 Tel. : 0863 / 791187
 C.F. : LTT DVN 72150 C426A
 P.IVA : 01456100666

